

STATUTO **Associazione Italiana Segnaletica Stradale**

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione italiana Assosegnaletica (di seguito denominata "Associazione") tra imprese che producono e distribuiscono la segnaletica stradale verticale, producono supporti metallici e pellicole retroriflettenti per la segnaletica stradale.

L'Associazione ha sede in Milano, nei locali della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA".

Art. 2 SCOPI

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindustriale.

L'Associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente statuto nei confronti dei propri associati e dello statuto ANIMA nei confronti della Federazione.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione:

- a) studia, nell'interesse degli associati, tutti i problemi di natura tecnica, economica e fiscale e collabora con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica e relativa ai sistemi di qualità inerenti al settore rappresentato;
- b) favorisce la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni, ecc., sia in Italia che all'estero;
- c) favorisce e sviluppa, con i mezzi più idonei (pubblicazioni, convegni, congressi, viaggi, ecc.), la collaborazione tecnica, scientifica ed economica fra gli associati ai fini del miglioramento della produzione;
- d) costituisce rapporti con le altre Associazioni industriali;
- e) assume ogni iniziativa al fine di incoraggiare la collaborazione tra le imprese associate ai fini del miglioramento della produzione;
- f) informa sull'utilizzo e l'installazione di segnaletica stradale verticale conforme alle normative in vigore;
- g) promuove attività per il controllo della conformità dei prodotti nel rispetto delle normative, prescrizioni tecniche e alle prescrizioni di legge previste per la segnaletica stradale verticale
- h) promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso i temi della segnaletica stradale verticale.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

Art. 3 SOCI

Possono chiedere di aderire all'Associazione:

- a) In qualità di Soci Ordinari: le imprese individuate dall'art.1;
- b) In qualità di Soci Aggregati: imprese che svolgono attività complementari o comunque connesse con quelle dei Soci Ordinari.
- c) In qualità di Soci Collegati imprese che svolgono attività di posa di segnaletica stradale verticale e/o segnaletica orizzontale.

I Soci dell'Associazione devono fare parte della Federazione ANIMA.

È possibile che un'impresa si associ anche se la propria attività comprende ambiti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1. In questo caso la quota associativa (di seguito sarà denominata "quota associativa" la somma dei contributi dovuti all'associazione ed alla Federazione ANIMA); sarà calcolata considerando solo il numero di dipendenti che esercita una delle attività identificate dall'articolo 1.

Art. 4 DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione all'Associazione ed alla Federazione ANIMA sono predisposte da quest'ultima.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati tutti i documenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, di quello della Federazione ANIMA, del Codice etico di Confindustria, del Codice Etico dell'Associazione.

Le domande di iscrizione ricevute dalla Federazione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 60 giorni, assegnando l'impresa ad una categoria individuata tra gli operatori di mercato. L'assegnazione ad una categoria è inappellabile.

La decisione del Consiglio viene comunicata alla Federazione ANIMA, che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera della Giunta federale di accoglimento venga votata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa.

Art. 5 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;

- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di cui all'art. 4. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.

Art. 6 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i vice Presidenti;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle imprese associate che siano investite di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa, non possono essere assunte dai soci aggregati.

È causa di incompatibilità con l'elezione ad una carica associativa la nomina della stessa persona per ricoprire una carica associativa in altra associazione che abbia scopi analoghi a quelli di Assosegnaletica. Prima di candidarsi ad una carica associativa, oppure di accettare la nomina, il socio deve rassegnare le dimissioni dalla carica presso l'associazione analoga.

Gli eletti a cariche associative sono rieleggibili per non più di due bienni oltre a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

Art. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci; può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum.

Il Presidente decide quale metodo di votazione sia opportuno adottare, valutata la disponibilità delle imprese a partecipare ad una seduta ordinaria.

Ad ogni Socio Ordinario spetta un voto.

I Soci Aggregati possono esercitare il diritto di voto, ma non possono essere eletti a cariche associative.

I Soci Collegati non possono esercitare diritto di voto ed essere eletti a cariche direttive, ma eleggono un loro Rappresentante che è di diritto membro del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Rappresentante è eletto, a maggioranza semplice, dai Soci Collegati presenti durante l'assemblea dei soci regolarmente convocata.

Il Rappresentante è rieleggibile per non più di due bienni oltre a quello della prima elezione. Ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle associate.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

Per la validità dell'assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza relativa dei voti mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ogni socio può delegare ad un altro socio il proprio diritto di voto; nessun socio può presentare all'Assemblea più di una delega.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Non sono ammessi al diritto di voto i soci che non hanno provveduto al pagamento delle quote associative.

Art. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito:

- a) di trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione;
- b) di deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) di deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione;
- d) di deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Direttivo;
- e) di deliberare l'adesione ad altre Associazioni;
- f) di nominare il Presidente;
- g) di nominare otto Consiglieri;
- h) di nominare il Tesoriere;
- i) di valutare la posizione dei Soci che non rispettano il Codice Etico.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono membri del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione e otto consiglieri eletti dall'assemblea.

Ogni membro del Consiglio si occupa di una delle seguenti aree d'interesse/competenza:

- a) Area Mercato e Marketing;
- b) Area Tecnica e Vigilanza di Mercato;
- c) Area Legislativa e Normativa;
- d) Rapporti con le Istituzioni.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza può avvenire anche con telegramma o comunicazione elettronica da inviarsi due giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno cinque dei suoi Componenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente tra i propri componenti.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non rispondono alle convocazioni per tre volte consecutive.

Art. 10 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea le quote da pagare per l'adesione;
- c) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- e) nomina tra i suoi membri i vice Presidenti dell'Associazione;
- f) esamina le domande di adesione e la relativa documentazione, assegnando ciascuna impresa associata ad una categoria di mercato quale "produttore", "distributore", "posatore di segnaletica stradale";
- g) gestisce e coordina l'attività di sorveglianza del mercato (conformemente all'allegato A).

L'assegnazione ad una delle categorie menzionate da parte del Consiglio Direttivo comporta una integrazione della documentazione per l'iscrizione nei termini seguenti.

Per i produttori:

- a) Certificazione del sistema produttivo o di gestione ISO 9001, in alternativa impegno ad ottenere una certificazione di qualità nell'arco 24 mesi dall'iscrizione;
- b) Certificato di Conformità di prodotto rilasciato da ente terzo certificatore accreditato Sincert/Sinal, in vigore; Nessuna pendenza giudiziaria (certificato penale dell'amministratore/titolare);
- c) Certificato INAIL *durc* (documento unico di regolarità contributiva) documento che dimostri la formazione dei lavoratori in ottemperanza al Dlgs.626/94 documentata;
- d) Certificazione ambientale, se disponibile;
- e) Certificato SOA in vigore, se disponibile;

Per i distributori:

- a) Certificazione del sistema di gestione ISO 9001, in alternativa impegno ad ottenere una certificazione di qualità nell'arco di 24 mesi dall'iscrizione;
- b) Certificato di Conformità di prodotto rilasciato dai fornitori in vigore;
- c) Nessuna pendenza giudiziaria (certificato penale dell'amministratore/titolare);

- d) Certificato INAIL *durc* (documento unico di regolarità contributiva) e documento che dimostri la formazione dei lavoratori in ottemperanza al Dlgs.626/94 documentata;
- e) Certificato SOA in vigore, se disponibile.

Soci aggregati:

- a) Certificazione del sistema di gestione ISO 9001, in alternativa impegno ad ottenere una certificazione di qualità nell'arco di 24 mesi dall'iscrizione
- b) Certificato di Conformità di prodotto rilasciato dai fornitori in vigore;
- c) Nessuna pendenza giudiziaria (certificato penale dell'amministratore/titolare);
- d) Certificato INAIL *durc* (documento unico di regolarità contributiva) e documento che dimostri la formazione dei lavoratori in ottemperanza al Dlgs.626/94 documentata
- e) Certificato SOA in vigore.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

Art. 11 TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere sovrintende l'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Predisporre il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Consigliere Tesoriere viene nominato dall'assemblea.

Il Consigliere Tesoriere è di diritto componente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) in caso di improrogabile necessità e urgenza può decidere su questioni che siano di competenza del Consiglio o dell'Assemblea;
- e) rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione ANIMA;
- f) è di diritto Consigliere dell'ANIMA, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui quest'ultimo non ha la possibilità di svolgere il proprio mandato.

Art. 13 SEGRETERIA

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto.

Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi.

Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo. I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 15 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera della Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti gli iscritti alla stessa e sentito il parere della Federazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96.

Per disciplinare quanto non stabilito dal presente statuto verrà applicato lo Statuto ANIMA.

Allegato A

Art.1 Attività di vigilanza

In particolare, il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di:

- 1) esprimere pareri riguardo alle problematiche di natura tecnica e normativa, riguardanti la segnaletica stradale verticale, su segnalazione documentata da parte di Soci od Enti;
- 2) valutare eventuali richieste di chiarimento sugli aspetti tecnici e normativi riguardanti la segnaletica stradale verticale, provenienti dai Soci;
- 3) predisporre ed aggiornare il protocollo per le operazioni di verifica e la gestione delle risposte.

Art. 2 Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto e con documentazione cartacea e/o fotografica (rispetto alla natura della violazione) e in forma non anonima eventuali inosservanze e non conformità alla Legislazione vigente in materia di segnaletica stradale.

Tale segnalazione, da chiunque proveniente, deve essere inviata al Presidente (inviando comunicazione alla Segreteria).

Art.3 Archiviazione Elettronica e/o cartacea

Tutte le informazioni, segnalazioni e documentazioni previsti nella procedura di verifica e controllo, sono conservate dall'Associazione in un apposito database informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione degli associati, previa autorizzazione del Presidente e dell'Assemblea, per le finalità previste dalla Legge e nel rispetto della normativa vigente.